



PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottata da Exprivia S.p.A. ("Exprivia" o la "Società") al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente ovvero per il tramite di società dalla stessa direttamente e/o indirettamente controllate (il "Gruppo")

1. PREMESSA

Il presente documento (la "**Procedura**") ha lo scopo di individuare la procedura da seguire e i principi ai quali attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con parti correlate realizzate da Exprivia S.p.A. ("**Exprivia**" o la "**Società**"), direttamente ovvero per il tramite di società dalla stessa direttamente e/o indirettamente controllate (il "**Gruppo**").

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente documento, si rinvia al regolamento della Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento per Operazioni con Parti Correlate**") e alla relativa Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 contenente indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate (la "**Comunicazione**").

2. DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui attribuito.

- (1) "**Amministratori Correlati**": gli Amministratori facenti parte del Comitato di Controllo Interno di Exprivia che rappresentino la controparte di una determinata operazione o una delle sue Parti Correlate;
- (2) "**Comitato**": il Comitato di Controllo Interno di Exprivia;
- (3) "**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato**": le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società o il Gruppo sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- (4) "**Dirigente Preposto**": il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 bis del TUF.
- (5) "**Operazioni Ordinarie**": le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e del Gruppo. A titolo esemplificativo, rientrano tra le Operazioni Ordinarie i contratti di finanziamento o di concessione di garanzie, connessi all'ordinario esercizio dell'attività operativa, concessi a titolo oneroso a condizioni di mercato.
- (6) "**Società di Minore Dimensione**": società per la quale né l'attivo di stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superano Euro 500 milioni;
- (7) "**Sindaci Correlati**": i Sindaci facenti parte del Collegio Sindacale di Exprivia che rappresentino la controparte di una determinata operazione o una sua Parte Correlata;
- (8) "**Soci Non Correlati**" i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società;
- (9) "**Regolamento Emittenti**": il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato;

- (10) **"TUF"**: il decreto legislativo n. 58 del febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato.

3. PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Per la definizione di Parte Correlata e di Operazione con Parti Correlate, nonché per le definizioni funzionali a quelle di Parte Correlata¹ e di Operazione con Parti Correlate², si rinvia a quanto specificato nell'Allegato 1 del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate e al paragrafo 1 della Comunicazione.

Le Parti Correlate della Società comunicano tempestivamente al Dirigente Preposto le informazioni necessarie per consentire alla Società di adempiere agli obblighi previsti dalla Procedura. A tal fine il Dirigente Preposto predispone e mantiene aggiornato un apposito registro, in cui verranno collazionate le informazioni ricevute dalle Parti Correlate.

Ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo di Exprivia e delle società del Gruppo è tenuto a dare conferma, mediante sottoscrizione del modulo riportato nell'Allegato A e relativa consegna dello stesso al Dirigente Preposto, di aver preso atto delle disposizioni contenute nel presente documento e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla relativa osservanza.

4. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

4.1 Indici di rilevanza

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate, e di quanto previsto dall'Allegato 3 di tale Regolamento, sono considerate operazioni di maggiore rilevanza (le "**Operazioni di Maggiore Rilevanza**") le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- a) *indice di rilevanza del controvalore*, inteso come il rapporto tra il controvalore dell'operazione e (i) il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società,

¹ Un soggetto è parte correlata a una società se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
(i) controlla la società, ne è controllato o è sottoposto a comune controllo;
(ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
(iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della società;
- (c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

² Per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

ovvero, se maggiore, (ii) la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione); il controvalore dell'operazione è determinato ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 3 del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate;

- b) indice di rilevanza dell'attivo, inteso come il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione; il totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione è determinato ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 3 del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate;
- c) indice di rilevanza delle passività, inteso come il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

4.2 Maggiore Rilevanza derivante da cumulo

Nel caso di più operazioni tra loro omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario concluse (i) nel corso del medesimo esercizio e (ii) con la stessa Parte Correlata o con soggetti che sono correlati sia a quest'ultima, sia alla Società, al fine di valutare se tali operazioni, cumulativamente considerate, diano luogo ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza ai sensi del presente articolo 4:

- dovrà essere determinata la rilevanza della singola operazione sulla base di ciascuno degli indici menzionati;
- i risultati relativi a ciascun indice dovranno poi essere sommati tra di loro al fine di verificare l'eventuale superamento delle soglie previste.

4.3 Modalità alternative di calcolo degli indici

Qualora un'Operazione con Parte Correlata o più operazioni tra loro cumulate ai sensi del precedente paragrafo 4.2 diano luogo ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, ma tale risultato appaia ingiustificato in considerazione delle circostanze specifiche del caso concreto, la Società potrà presentare apposita istanza a Consob al fine di richiedere modalità alternative da seguire nel calcolo degli indici di cui al paragrafo 4.1. A tal fine, dovrà comunicare a Consob - prima della conclusione delle trattative - le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze su cui si basa la richiesta.

5. OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO

Sono considerate operazioni di importo esiguo le Operazioni con Parti Correlate il cui valore non superi Euro 250.000 (le "**Operazioni di Importo Esiguo**").

6. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Sono considerate operazioni di minore rilevanza (le "**Operazioni di Minore Rilevanza**") le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

7. INFORMATIVA AL PUBBLICO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

7.1 Comunicati price sensitive

Qualora l'Operazione con Parte Correlate sia soggetta agli obblighi di informativa al pubblico previsti dall'articolo 114, comma 1, del TUF, il comunicato da predisporre ai sensi di tale norma dovrà contenere, in aggiunta a quanto richiesto dall'articolo 66, comma 2, lett. a), del Regolamento Emittenti, le seguenti informazioni:

- (i) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (ii) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- (iii) l'indicazione circa il superamento o meno delle soglie di rilevanza di cui al precedente articolo 4 che precede e circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo (cfr. Paragrafo 7.2);
- (iv) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione, ed in particolare se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall'articolo 10;
- (v) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

Qualora l'Operazione con Parte Correlata non comporti l'obbligo di predisporre un documento informativo ai sensi del successivo Paragrafo 7.2 (sia in quanto Operazione di Minore Rilevanza sia in quanto operazione esclusa dalla Procedura ai sensi dell'articolo 10), in aggiunta agli elementi sopra menzionati, il comunicato dovrà inoltre essere integrato con:

- le caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.);
- le motivazioni economiche dell'operazione;
- una sintetica descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione;
- le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili;
- l'eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell'operazione e, in tal caso, l'indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione.

7.2 Documento informativo

Oltre a quanto previsto dal paragrafo precedente, in occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza la Società deve predisporre un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate (il "**Documento Informativo**").

Gli eventuali pareri del Comitato (di cui *infra*) e/o degli esperti indipendenti dovranno essere allegati al Documento Informativo ovvero messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, nei termini previsti dai successivi paragrafi. Con riferimento ad eventuali pareri di esperti indipendenti, purché la scelta venga motivata, è possibile pubblicare solo gli elementi essenziali di tali pareri, come individuati nell'Allegato 4 del Regolamento per le Operazioni con parti Correlate.

Il Documento Informativo e gli eventuali pareri del Comitato e/o degli esperti indipendenti devono essere trasmessi a Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato.

7.2.1 Cumulo di operazioni

La Società predispone il Documento Informativo anche nel caso in cui, nel corso dell'esercizio, concluda con la stessa Parte Correlata o con soggetti che sono correlati sia a quest'ultima, sia alla Società, operazioni tra loro omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, qualora tali operazioni, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi del precedente articolo 4. Ai fini del cumulo, non si considerano le operazioni escluse ai sensi dell'articolo 10. Le operazioni cumulate che sono state oggetto di informativa nel Documento Informativo non dovranno più essere considerate, sebbene l'esercizio non sia ancora trascorso, nel verificare se i limiti sono nuovamente superati su base cumulativa.

7.2.2 Operazioni realizzate da società controllate

Anche le operazioni realizzate dalle società controllate comportano l'obbligo di predisporre il documento informativo, qualora siano qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Le medesime vanno inoltre computate nel calcolo del cumulo di cui al precedente paragrafo.

Gli organi competenti all'interno delle società controllate per l'approvazione dell'operazione dovranno immediatamente comunicare al Dirigente Preposto la notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza, nonché fornire allo stesso tutte le informazioni necessarie ai fini della predisposizione del Documento Informativo.

7.2.3 Termini di pubblicazione del Documento Informativo

Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale della Società e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dalla data di approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia sottoscritto in base alla disciplina applicabile.

Nei casi in cui l'operazione rientri nella competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui sopra, entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora, dopo la pubblicazione del Documento Informativo e prima dell'assemblea sia necessario aggiornare il Documento Informativo già pubblicato, la Società metterà a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento stesso, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea. La Società potrà includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni ai sensi dell'articolo 7.2.1 che precede, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla data di approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Il Documento Informativo contiene in tal caso le informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

In caso di operazioni compiute da società controllate, sia su base individuale sia su base cumulata (cioè qualora l'operazione che determina il superamento delle soglie di rilevanza sia compiuta da una società controllata), il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

7.2.4 Documento informativo per Operazione con Parte Correlata e documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti

Qualora un'Operazione di Maggiore Rilevanza, oltre a rappresentare un'Operazione con Parte Correlata, sia anche un'operazione significativa di fusione, scissione, aumento di capitale con conferimento di beni in natura, acquisizione o cessione, e la Società sia pertanto obbligata a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, potrà essere pubblicato un unico documento informativo che contenga sia le informazioni richieste nel caso di Documento informativo per Operazione con Parte Correlata sia le informazioni richieste dai menzionati articoli 70 e 71.

In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

Nel caso in cui, invece, la Società decidesse di pubblicare le informazioni relative alle diverse operazioni in documenti separati, potrà includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

7.2.5 Informativa finanziaria

Il Presidente o gli organi delegati assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate siano tempestivamente comunicate al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-bis del TUF.

La Società inoltre, ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale fornirà informazione:

- a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento (eventualmente anche mediante riferimento a Documenti Informativi già pubblicati, ma segnalando eventuali aggiornamenti significativi);
- b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che – seppur non qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi della presente Procedura - abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale, che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società nel periodo di riferimento.

8. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Exprivia si qualifica come Società di Minore Dimensione ai sensi del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate. In ragione di ciò, la procedura di approvazione delle Operazioni con Parti Correlate (che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano da questa essere autorizzate) sarà la medesima sia per le Operazioni di Maggiore Rilevanza che per le Operazioni di Minore Rilevanza.

8.1 Procedura di approvazione

Ai fini della procedura di approvazione delle Operazioni con Parti Correlate, è previsto l'intervento del Comitato secondo quanto specificato nei paragrafi che seguono. Il Comitato delibera a maggioranza dei suoi membri.

Qualora uno degli Amministratori componenti il Comitato sia Correlato in merito ad una specifica Operazione con Parte Correlata, le funzioni del Comitato verranno attribuite ai restanti due Amministratori non Correlati, i quali dovranno in tal caso deliberare all'unanimità.

In caso di stallo decisionale, ovvero nell'ipotesi in cui non vi siano almeno due Amministratori facenti parte del Comitato non Correlati in relazione alla specifica Operazione con Parte Correlata, sarà chiamato a pronunciarsi il Collegio Sindacale, che dovrà valutare l'operazione senza il coinvolgimento di eventuali Sindaci Correlati.

Ogni riferimento nella presente Procedura al Comitato dovrà essere automaticamente riferito al Collegio Sindacale, ove applicabile in base alle disposizioni che precedono.

8.1.1 Fase deliberativa

Gli organi delegati e/o i soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria devono predisporre una relazione da trasmettere al Comitato e all'organo competente a deliberare sull'operazione - tempestivamente e comunque in tempo utile per il rilascio del parere sull'operazione da parte del Comitato e per un esame da parte dell'organo competente a deliberare - che contenga le seguenti informazioni: (i) le caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.); (ii) le motivazioni economiche dell'operazione; (iii) una sintetica descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione; e (iv) le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato, la relazione dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro circa la natura dell'operazione stessa.

Le Operazioni con Parti Correlate sono approvate dall'organo competente, previo motivato parere non vincolante del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'operazione stessa, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Ove applicabile, i verbali delle relative deliberazioni di approvazione dovranno recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In presenza di un parere negativo del Comitato, la Società potrà comunque procedere con l'operazione. In tal caso, entro quindici giorni dalla chiusura del trimestre dell'esercizio in cui si è stata realizzata l'operazione, dovrà essere messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente (i) l'indicazione della controparte, (ii) dell'oggetto, (iii) del corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate approvate nel trimestre di riferimento, nonché (iv) delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere del Comitato. Il parere del Comitato è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui al presente articolo, ovvero sul sito internet della Società.

8.1.2 Esperti indipendenti

Ai fini delle attività di cui al precedente paragrafo, il Comitato potrà farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. In tal caso, i compensi per i servizi resi da parte degli esperti indipendenti non potranno superare il maggiore tra (i) un importo in Euro pari al 2,5% del controvalore totale dell'operazione oggetto di esame, e (ii) Euro 20.000.

8.1.3 Informativa post approvazione

Gli organi delegati hanno l'onere di fornire una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.

8.2 Procedura per le operazioni urgenti non di competenza dell'assemblea

Qualora lo Statuto della Società lo consenta espressamente, e fermo comunque restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della Procedura in tema di informativa al pubblico, ove applicabile, le Operazioni con Parti Correlate, realizzate anche per il tramite di società controllate, che non sono di competenza dell'assemblea e che non devono essere da questa autorizzate, possono essere concluse, in caso di urgenza, in deroga a quanto disposto dall'articolo 8.1, a condizione che:

- a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- c) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nell'eventuale Documento Informativo;
- e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società metta a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

8.3 Procedura per le operazioni di competenza assembleare

Qualora l'Operazione con Parte Correlata sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata ai sensi dello Statuto, per la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea troveranno applicazione le medesime regole di cui all'articolo 8.1 che precede.

Tuttavia, qualora l'Operazione con Parte Correlata sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza e il Comitato abbia espresso parere negativo in relazione alla proposta di deliberazione, l'assemblea potrà approvare l'Operazione solo se lo Statuto della Società:

- a) richiede, fermo il rispetto delle maggioranze di legge, anche il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati che partecipano all'assemblea (purchè i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentano, al momento della votazione, il 10% del capitale sociale con diritto di voto della Società);
- b) prevede che se i Soci non Correlati presenti in assemblea non rappresentano la percentuale di capitale votante richiesta, l'operazione può essere autorizzata tramite le normali maggioranze di legge.

8.4 Procedura per le operazioni delle società controllate

In caso di Operazioni con Parti Correlate poste in essere da società controllate, la competenza a deliberare in merito all'operazione è riservata ai rispettivi organi competenti della società controllata.

Troveranno inoltre applicazione le previsioni di cui al precedente paragrafo 8.1, in merito al coinvolgimento del Comitato nonché alle conseguenze derivanti dal rilascio di un parere negativo di tale Comitato.

Tuttavia, in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'assemblea della società controllata in relazione alle quali il Comitato abbia espresso parere negativo, sarà necessaria, per procedere con l'operazione, un'apposita delibera autorizzativa dell'assemblea di Exprivia approvata, oltre che con le normali maggioranze di legge, anche il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati che partecipano all'assemblea (purchè i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino, al momento della votazione, il 10% del capitale sociale con diritto di voto della Società). Qualora i Soci non Correlati presenti in assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, l'operazione potrà essere autorizzata dall'assemblea di Exprivia tramite le normali maggioranze di legge.

Per garantire il rispetto delle previsioni di questo paragrafo, le società controllate dovranno inviare tempestivamente al Dirigente Preposto tutte le informazioni e la documentazione necessaria.

Resta comunque fermo quanto previsto all'art. 10.

8.5 Procedura per le operazioni urgenti di competenza dell'assemblea

Qualora lo Statuto della Società lo consenta espressamente, e fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della Procedura in tema di informativa al pubblico, ove applicabile, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, la Società potrà concludere Operazioni con Parti Correlate in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 8.4, a condizione che:

- a) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- b) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera a) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nell'eventuale Documento Informativo.

Qualora le valutazioni dell'organo di controllo ai sensi della lettera a) siano negative, l'assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati che partecipano all'assemblea (purchè i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto della Società).

Qualora i Soci non Correlati presenti in assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'autorizzazione dell'operazione, il raggiungimento in assemblea delle maggioranze di legge.

Qualora le valutazioni dell'organo di controllo ai sensi della lettera a) siano positive, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società mette a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

9. DELIBERE QUADRO

Il Consiglio di Amministrazione può approvare, con un'unica deliberazione, una serie di Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o determinate categorie di Parti Correlate.

In tale ipotesi alla delibera-quadro del Consiglio di Amministrazione si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 8.1 che precede.

Le delibere-quadro non potranno avere efficacia superiore a un anno, dovranno essere riferite ad operazioni sufficientemente determinate, e dovranno riportare almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, unitamente alla motivazione circa le condizioni previste.

Gli organi delegati forniscono una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione circa l'attuazione delle delibere-quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi le soglie di rilevanza individuate ai sensi dell'articolo 4 che precede, la Società dovrà pubblicare un apposito Documento Informativo ai sensi dell'articolo 7 della presente Procedura.

Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un Documento Informativo già pubblicato non sono computate ai fini del cumulo di cui al precedente articolo 7.2.1.

10. CASI DI ESCLUSIONE

La Procedura non si applica alle deliberazioni assembleari:

- a) di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
- b) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- c) di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale.

La Procedura non si applica inoltre alle operazioni di Importo Esiguo.

Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7.2.5 della Procedura in tema di informativa finanziaria, ove applicabile, sono inoltre escluse dall'applicazione delle disposizioni della Procedura:

- i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
- le deliberazioni, diverse da quelle indicate alla precedente lettera (b) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - a) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - b) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato per la Remunerazione della Società, costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;

- c) sia sottoposta al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- d) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- le operazioni compiute con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società. La valutazione sulla significatività degli interessi verrà effettuata dalla Società di volta in volta, sulla base di eventuali rapporti patrimoniali e/o partecipativi tra le società controllate o collegate e le altre Parti Correlate della Società; non si considerano comunque interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione, tra la Società e le società controllate o collegate, di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche;
- le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato.
- Qualora si tratti di Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato che sarebbero state soggette agli obblighi di pubblicazione del Documento Informativo in quanto Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermo quanto disposto dall'articolo 114, comma 1, del TUF, la Società deve:
 - a) comunicare a Consob, entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione del Documento Informativo di cui all'articolo 7 che precede, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esenzione;
 - b) indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 7.2.5 della Procedura in tema di informativa finanziaria, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esenzione.

11. MODIFICHE

Qualsiasi modifica e/o integrazione della Procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Comitato e sarà assoggettata alle regole di pubblicazione indicate da Consob per l'approvazione della stessa.

12. ENTRATA IN VIGORE

La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Exprivia, con il parere favorevole del Comitato, in data 27 novembre 2010.

12.1 Entrata in vigore delle norme in tema di informativa al pubblico

L'articolo 7.1 entra in vigore a partire dal 1° dicembre 2010, ad eccezione di quanto richiesto ai punti (iv) e (v), che si applicano a partire dal 1° gennaio 2011.

L'articolo 7.2 entra in vigore a partire dal 1 dicembre 2010, ad eccezione dell'articolo 7.2.1 in tema di cumulo di operazioni, che si applica con riferimento alle operazioni concluse a partire dal 1 gennaio 2011. Ai fini dell'obbligo di trasmissione a Consob dei Documenti Informativi e degli eventuali pareri del Comitato e/o degli esperti indipendenti di cui all'articolo 7.2, fino alla data di inizio dei meccanismi di stoccaggio troverà applicazione la disciplina transitoria di cui alla delibera Consob n. 16850 del 1 aprile 2009.

12.2 Entrata in vigore delle norme procedurali

Le disposizioni della Procedura che disciplinano i meccanismi procedurali per l'approvazione e esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

ALLEGATO A

Il sottoscritto/La sottoscritta, prende atto del contenuto della procedura in materia di operazioni con parti correlate, quale approvata dal Consiglio di Amministrazione di Exprivia in data 27 novembre 2010 e, attestando di avere ricevuto copia della medesima nonché di averne letto e compreso le disposizioni

Dichiara

di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza anche in relazione alla carica ricoperta nell'ambito del gruppo, alla osservanza delle relative disposizioni.

.....